

ISTITUTI DEFLATTIVI

La definibilità delle sanzioni a seguito di provvedimento di autotutela parziale: novità D.Lgs. 81/2025

di Gianfranco Antico

Master di specializzazione

Istituti deflattivi, accertamento e contenzioso dopo la delega fiscale

Scopri di più

L'[art. 17-bis, D.Lgs. n. 472/1997](#) – introdotto dal D.Lgs. n. 87/2024 – ha **ripristinato**, a determinate condizioni, **la possibilità** per il contribuente – prima prevista dall'abrogato [art. 2-quater, comma 1-sexies, D.L. n. 564/1994](#), conv. con modif. in Legge n. 656/1994 – di **avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni** a seguito della notifica di un provvedimento di **autotutela parziale**, alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto, purché **rinunci al ricorso e l'atto non risulti definitivo**. In caso di rinuncia al ricorso le **spese del giudizio restano a carico delle parti** che le hanno sostenute.

In altri termini, il beneficio della definizione agevolata delle sanzioni può essere fruito solo in relazione a provvedimenti di **autotutela parziale che abbiano ad oggetto atti di imposizione, per i quali il contribuente abbia proposto ricorso o risulti ancora pendente il termine di impugnazione**. In quest'ultimo caso, la definizione agevolata delle sanzioni deve avvenire **entro il termine per la proposizione del ricorso**. Principi sostanzialmente confermati dall'Agenzia delle Entrate, nella [circolare n. 21/E/2024](#): **non è possibile accedere alla definizione agevolata delle sanzioni, nelle ipotesi in cui l'atto d'imposizione sia divenuto definitivo per mancata impugnazione da parte del contribuente**

La stessa [circolare n. 21/E/2024](#) richiama i chiarimenti già forniti con la [circolare n. 12/E/2016](#), nella quale è stato evidenziato che **all'ipotesi di autotutela parziale** relativa a un atto impugnato «*vada assimilata quella dell'autotutela parziale intervenuta in assenza di impugnazione ma antecedentemente alla scadenza del termine di impugnazione*».

Come abbiamo visto, per poter beneficiare della definizione agevolata delle sanzioni, l'[art. 17-bis, D.Lgs. n. 472/1997](#), richiede che il contribuente **rinunci al ricorso**. A tali fini, assumono rilevanza **non solo la rinuncia espressa al ricorso, ma anche comportamenti concludenti**, quali l'omessa notifica del medesimo e la **mancata costituzione in giudizio**, sempre che, ai fini della definizione, sia intervenuto il **puntuale e tempestivo versamento degli importi** dovuti in unica soluzione o della prima rata, in caso di rateazione.

In questo contesto, si inserisce l'[art. 18, D.Lgs. n. 81/2025](#), che modifica l'[art. 5, D.Lgs. n. 87/2024](#), prevedendo che la decorrenza generale (**violazioni commesse dal 1° settembre 2024**) **non opera per l'[art. 17-bis, D.Lgs. n. 472/1997](#)**, dando così continuità all'abrogato [art. 2-quater, comma 1-sexies, D.L. n. 564/1994](#), conv. con modif. in Legge n. 656/1994.

Peraltro, la stessa [circolare n. 21/E/2024](#), richiamando la **Relazione al citato D.Lgs. n. 87/2024** - dove era stato chiarito che, con tale disposizione, il Legislatore ha inteso «... *ripristinare il beneficio della riduzione delle sanzioni in sede di autotutela parziale tenendo conto delle nuove disposizioni in tema di autotutela e condizionando tale beneficio alla rinuncia al ricorso e agli atti non definitivi*» – coerentemente con la ricordata finalità di **ripristinare un beneficio già previsto**, a favore del contribuente, dall'abrogata disciplina in materia di autotutela, aveva già ritenuto **che la definizione agevolata delle sanzioni** disciplinata dall'[art. 17-bis](#) sia applicabile, alle condizioni ivi previste, **anche ai provvedimenti di autotutela parziale emessi** dopo l'abrogazione dell'[art. 2-quater, D.L. n. 564/1994](#), conv. con modif. in Legge n. 656/1994 (**18 gennaio 2024**).

Per quanto riguarda il versamento delle **sanzioni in misura agevolata** richiesto ai fini del perfezionamento della definizione, ai sensi del citato [art. 17-bis, D.Lgs. n. 472/1997](#), conformemente a quanto già espresso nella [circolare n. 12/E/2016](#), il **pagamento delle somme richieste col provvedimento di autotutela parziale deve effettuarsi con le stesse modalità ed entro i medesimi termini previsti dal legislatore al momento della notifica dell'atto oggetto di annullamento**, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di autotutela e, comunque, deve avvenire **non oltre il termine per impugnare il predetto provvedimento di autotutela**. Trascorsi ulteriori 30 giorni dal predetto termine per il pagamento, le **somme sono iscritte a ruolo**, ovvero affidate all'agente della riscossione da parte del **competente ufficio**.

Ricorrendone i presupposti, anche il provvedimento di autotutela parziale può essere oggetto di **sospensione amministrativa** della riscossione, ai sensi dell'[art. 39, D.P.R. n. 602/1973](#).

Inoltre, l'[art. 19, D.Lgs. n. 81/2025](#), ha aggiunto all'[art. 17-bis, D.Lgs. n. 472/1997](#), dopo il comma 1, il **comma 1-bis**, prevedendo che nell'ipotesi di annullamento parziale di un atto divenuto definitivo per mancata impugnazione, il contribuente può avvalersi degli **istituti di definizione agevolata solo quando l'istanza di autotutela è presentata nei termini per proporre ricorso**. Così da evitare possibili contenziosi strumentali alla mera applicabilità delle sanzioni ridotte.